




**Comune di Mantova**

# **PIANO GENERALE DEGLI IMPIANTI PUBBLICITARI**

***Norme di applicazione per  
l'effettuazione della pubblicità  
all'interno del centro abitato***



Dirigente responsabile: Avv. Ildebrando Volpi  
Coordinatore: Arch. Stefania Galli  
Collaboratori: Geom. Andrea Prandini - Geom. Lorenzo Scansani

**ATTI NORMATIVI DI RIFERIMENTO**

- D.Lgs.18.08.2000, n.267, *Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali*;
- L.7.08.1990, n.241, *Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi*;
- D.P.R.20.10.1998, n.447 *Regolamento recante modificazioni al D.P.R.20 ottobre 1998, n.447, norme di semplificazione dei procedimenti di autorizzazione per la realizzazione, l'ampliamento; la ristrutturazione e la riconversione di impianti produttivi, per l'esecuzione di opere interne ai fabbricati, nonché per la determinazione delle aree destinate agli insediamenti produttivi, a norma dell'articolo 20, comma 8, della L.15 marzo 1997, n.59*;
- D.Lgs.30.04.1992, n.285, *Nuovo Codice della Strada*;
- D.P.R.16.12.1992, n.495 *Regolamento di esecuzione e di attuazione del Nuovo Codice della Strada*;
- Direttiva Min. LL.PP. del 17.03.1998, n.1381;
- D.Lgs.15.11.1993, n.507, *Revisione ed armonizzazione dell'imposta comunale sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni, della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche dei comuni e delle province nonché della tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani a norma dell'art.4 della L.23 ottobre 1992, n.421, concernente il riordino della finanza territoriale*;
- D.Lgs.15.12.1997, n.446, *Introduzione dell'imposta regionale sulle attività produttive, revisione degli scaglioni, delle aliquote e delle detrazioni Irpef e istituzione di una addizionale regionale a tale imposta, nonché riordino della disciplina dei tributi locali*;
- D.Lgs.22.01.2004, n.42, *Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n.137*;
- L.R.11.03.2005, n.12, *Legge per il governo del territorio*;
- D.G.R.28.06.2000, n.7/193, *Approvazione del Piano Territoriale di Coordinamento del Parco Regionale del Mincio*;
- D.G.R.15.03.2006, n.8/2121, *Criteri e procedure per l'esercizio delle funzioni amministrative in materia di tutela dei beni paesaggistici in attuazione della Legge Regionale 11 marzo 2005, n.12*;
- D.C.C.26.11.1998, n. 149 *Regolamento comunale per l'applicazione del canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche e s.m.e i.*
- D.C.C.14.12.1998, n.158, e D.C.C.05.02.2001, n.9, *Regolamento per l'applicazione dell'imposta comunale sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni*;
- D.G.C.19.09.2006, n.195, *Classificazione delle strade e delimitazione del centro abitato.*

## INDICE

### **TITOLO I – DISPOSIZIONI GENERALI**

- Art.1 Finalità ed obiettivi
- Art.2 Norme di tutela dei beni paesaggistici e culturali
- Art.3 Oggetto del Piano ed ambito di applicazione
- Art.4 Suddivisione del centro abitato in zone omogenee

### **TITOLO II – DEFINIZIONE DEI MEZZI PUBBLICITARI**

- Art.5 Cartelli
- Art.6 Altri mezzi pubblicitari
- Art.7 Insegne di esercizio
- Art.8 Altre forme di pubblicità

### **TITOLO III – DISCIPLINA DELLE ZONE OMOGENEE E MODALITA' DI EFFETTUAZIONE DELLA PUBBLICITA'**

- Art.9 Disciplina delle zone omogenee
  - Art.9.1 Applicazioni generali
  - Art.9.2 Zone A1 – zone con divieto di pubblicità
  - Art.9.3 Zone A2 – zone di attenzione
  - Art.9.4 Zone A3 – zone di attenzione attenuata
  - Art.9.5 Zone A4 – zone residenziali
  - Art.9.6 Zone A5 – zone diverse o di potenziamento
- Art.10 Modalità di effettuazione della pubblicità
  - Art.10.1 Applicazioni generali
  - Art.10.2 Cartelli
  - Art.10.3 Altri mezzi pubblicitari
  - Art.10.4 Insegne
  - Art.10.5 Altre forme di pubblicità
    - Art.10.5.1 Pubblicità fonica o sonora
    - Art.10.5.2 Pubblicità sui veicoli
    - Art.10.5.3 Telo decorativo
    - Art.10.5.4 Pubblicità con aeromobili o palloni frenati
    - Art.10.5.5 Volantinaggio
- Art.11 Posizionamento di mezzi pubblicitari nelle stazioni di servizio e nelle aree di parcheggio

### **TITOLO IV – DISPOSIZIONI GENERALI E FINALI**

- Art.12 Autorizzazioni
- Art.13 Superfici massime e registro delle autorizzazioni
- Art.14 Vigilanza e sanzioni
- Art.15 Norme finali

## TITOLO I DISPOSIZIONI GENERALI

### Art.1

#### FINALITA' E OBIETTIVI

Finalità del *Piano della Pubblicità* è definire i criteri per la corretta effettuazione della pubblicità entro il centro abitato, garantendo il rispetto delle norme sulla circolazione stradale e sulla tutela paesistico-ambientale e culturale, nonché la corretta collocazione nel contesto urbano, la quantificazione degli spazi in funzione delle richieste commerciali e istituzionali ed un inserimento organico e valorizzante dell'immagine urbana, il tutto nel rispetto del *Nuovo Codice della Strada* e suo *Regolamento di esecuzione ed attuazione*.

Il Piano è redatto in ottemperanza all'art.3 del D.Lgs.15.11.1993, n.507.

### Art.2

#### NORME DI TUTELA DEI BENI PAESAGGISTICI E CULTURALI

Visto l'art.23, comma 13-ter, del *Nuovo Codice della Strada*, in forza della *Parte Terza – Beni paesaggistici*, art.153 del *Codice dei beni culturali e del paesaggio*, è vietata l'effettuazione di pubblicità lungo le strade, nell'ambito e in prossimità dei beni paesaggistici indicati nell'art.134 del D.Lgs.42/04, se non previa autorizzazione dell'amministrazione competente individuata dalla Regione ai sensi dell'art.80 della L.R.11.03.2005, n.12.

In forza dei disposti dell'art.153, comma 2, del *Codice dei beni culturali e del paesaggio*, non è richiesta la preventiva autorizzazione paesaggistica per l'effettuazione di pubblicità temporanea in quanto non suscettibili di provocare alterazione dello stato dei luoghi e pregiudicare l'esteriore aspetto degli edifici.

Nei territori compresi all'interno del *Piano Territoriale di Coordinamento del Parco Regionale del Mincio*, assoggettati all'esclusiva disciplina comunale, è necessario acquisire la Certificazione di Conformità dell'Ente gestore del Parco.

Visto l'art.23, comma 13-ter, del *Nuovo Codice della Strada*, in forza della *Parte Seconda – Beni culturali*, art.49, del *Codice dei beni culturali e del paesaggio*, è vietata l'effettuazione di pubblicità sugli edifici e nelle aree tutelate come beni culturali, se non previa autorizzazione della competente Soprintendenza.

### Art.3

#### OGGETTO DEL PIANO E AMBITO DI APPLICAZIONE

Il presente Piano disciplina l'effettuazione della pubblicità lungo le strade, nelle stazioni di servizio e nelle aree di parcheggio, o in vista di esse, poste nell'ambito del centro abitato; ai fini dell'attuazione della disciplina della circolazione stradale, il presente Piano fa riferimento alla *Classificazione delle strade e delimitazione del centro abitato*.

Nel caso di pubblicità da effettuarsi all'esterno del centro abitato si applicano i disposti degli articoli dal 48 al 59 del *Regolamento di esecuzione e di attuazione del Nuovo Codice della Strada*.

Le presenti norme non si applicano a:

- *targhe professionali*, in quanto già disciplinate dal *Regolamento per l'arredo e decoro dell'ambiente urbano*, approvato con D.C.C.25.09.2001, n.69;
- *preinsegne*, già regolamentate dal *Piano della Segnaletica commerciale, turistica e di pubblica utilità*, approvato con D.G.C.15.06.1999, n.181;
- *segnaletica stradale* come definita dall'art.38 del *Nuovo Codice della Strada*.

### Art.4

#### SUDDIVISIONE DEL CENTRO ABITATO IN ZONE OMOGENEE

Nell'ambito del centro abitato sono individuate le seguenti zone:

- **A1 - zone con divieto di pubblicità:** sono alcune zone riconosciute di interesse paesistico, sottoposte a tutela ambientale, o le zone di rispetto di particolari strutture pubbliche.
- **A2 - zone di attenzione:** sono le parti di agglomerato urbano dotate di valore storico artistico e storico ambientale, corrispondenti alla prima e seconda cerchia di espansione urbana, sino al tracciato del Rio. Sono considerate zone di attenzione anche i parchi urbani, i giardini ad uso pubblico e le zone con destinazione di interesse pubblico.
- **A3 - zone di attenzione attenuata:** sono le parti di agglomerato urbano corrispondenti all'espansione della terza cerchia, sino al tracciato dell'antica Fossa Magistrale (sec. XV/XIX).

- **A4 - zone residenziali:** sono le parti di agglomerato urbano di edilizia consolidata e le parti destinate all'espansione a uso o a vocazione prevalentemente residenziale.
- **A5 - zone diverse o di potenziamento:** sono le zone con destinazione d'uso produttiva.

La suddivisione del centro abitato nelle zone omogenee di cui sopra è graficamente riportata nella cartografia allegata, parte integrante del presente Piano.

## TITOLO II DEFINIZIONE DEI MEZZI PUBBLICITARI

In conformità all'art.47 del *Regolamento di esecuzione e di attuazione del Nuovo Codice della Strada*, i mezzi pubblicitari sono suddivisi in:

1. *cartelli*;
2. *altri mezzi pubblicitari (striscioni, locandine e stendardi; segni orizzontali reclamistici; impianti pubblicitari di servizio; impianti di pubblicità o propaganda)*;
3. *insegne di esercizio*.

Il presente Piano disciplina inoltre *altre forme di pubblicità* come definite dal successivo articolo 8.

### Art.5

#### CARTELLI

Si definisce *cartello* un manufatto bidimensionale supportato da un'adeguata struttura di sostegno, con una sola o entrambe le facce finalizzate alla diffusione di messaggi pubblicitari o propagandistici sia direttamente, sia tramite sovrapposizione di altri elementi, quali manifesti, adesivi, ecc. Può essere luminoso sia per luce propria che per luce indiretta.

I *cartelli* sono distinti nelle seguenti tipologie:

- *affissione pubblica:* sono di proprietà comunale e possono essere luminosi o illuminati;
- *affissione diretta (privata):* sono di proprietà privata o comunque non comunale e possono essere luminosi o illuminati;
- *pubblicità diretta:* sono di proprietà privata o comunque non comunale e possono essere luminosi o illuminati.

Con il termine di *affissione* si indica il cartello utilizzato per la diffusione di messaggi pubblicitari tramite la sovrapposizione di manifesti, senza necessità di autorizzazioni per la variabilità del messaggio.

I *cartelli* possono avere i seguenti formati, le cui dimensioni sono applicabili alternativamente per base e altezza:

- cm.70x100 (solo affissione pubblica);
- cm.100x140;
- cm.140x200;
- cm.200x300;
- cm.300x600.

E' consentita una tolleranza di cm.10 per lato dovuta alla eventuale presenza di cornici decorative o strutture di sostegno.

I cartelli possono essere monofacciali, bifacciali e trifacciali; i cartelli bifacciali possono essere anche del tipo a "V".

### Art.6

#### ALTRI MEZZI PUBBLICITARI

Gli *altri mezzi pubblicitari* si suddividono in:

- *striscione, locandina e stendardo:* elemento bidimensionale realizzato in materiale di qualsiasi natura, privo di rigidità, mancante di una superficie di appoggio o comunque non aderente alla stessa. Può essere luminoso per luce indiretta. La *locandina*, se posizionata sul terreno, può essere realizzata anche in materiale rigido;
- *segno orizzontale reclamistico:* riproduzione sulla superficie stradale, con pellicole adesive, di scritte in caratteri alfanumerici, di simboli e di marchi, finalizzata alla diffusione di messaggi pubblicitari o propagandistici;
- *impianto pubblicitario di servizio:* qualunque manufatto, nell'ambito dell'arredo urbano o stradale, avente quale scopo primario un servizio di pubblica utilità recante uno spazio pubblicitario che può anche essere luminoso sia per luce diretta che per luce indiretta (es. transenne parapetonali, pensiline autobus, ecc.);
- *impianto di pubblicità o propaganda:* qualunque manufatto finalizzato alla pubblicità o alla propaganda sia di prodotti che di attività e non individuabile secondo definizioni precedenti, né come *insegna di esercizio*, né come *cartello*, né come *striscione, locandina o stendardo*, né come *segno orizzontale reclamistico*, né come *impianto pubblicitario di servizio*. Può essere luminoso sia per luce propria che per luce indiretta.

I *manifesti*, le *bacheche/vetrinette* (queste ultime ammesse solo nei formati A3 – cm. 30x42 e A2 – cm. 42x60, con una tolleranza di cm. 5 per lato dovuta alla eventuale presenza di cornici decorative o strutture di sostegno) sono

considerati *impianti pubblicitari di servizio* se abbinati ad elementi di arredo urbano o stradale, o in alternativa *impianti di pubblicità o propaganda*, secondo le definizioni sopra riportate.

## Art.7

### INSEGNE DI ESERCIZIO

Si definisce *insegna di esercizio* la scritta in caratteri alfanumerici, completata eventualmente da simboli e da marchi, realizzata e supportata con materiali di qualsiasi natura, installata nella sede dell'attività a cui si riferisce o nelle pertinenze accessorie alla stessa. Può essere luminosa sia per luce propria che per luce indiretta.

Rientrano in questa categoria anche le *vetrofanie*, applicazione di materiali adesivi o pittorici su vetrine e/o infissi.

## Art.8

### ALTRE FORME DI PUBBLICITA'

Sono da considerarsi *altre forme di pubblicità* le seguenti tipologie:

- *pubblicità fonica*: qualunque impianto tecnico idoneo ad effettuare la diffusione attraverso onde sonore di messaggi pubblicitari o propagandistici: può essere effettuata in forma fissa o itinerante con veicoli. E' considerata pubblicità sonora anche quella effettuata a viva voce, in assenza di attrezzature di amplificazione sonora, quando vi è diffusione di messaggi pubblicitari o propagandistici;
- *pubblicità sui veicoli*;
- *telo decorativo*: supporto unicamente finalizzato alla rappresentazione storico-artistica della città e/o alla riproposizione di caratteri formali o cromatici dell'edificio;
- *pubblicità con aeromobili o palloni frenati*;
- *volantinaggio*.

## TITOLO III DISCIPLINA DELLE ZONE OMOGENEE E MODALITA' DI EFFETTUAZIONE DELLA PUBBLICITA'

## Art.9

### DISCIPLINA DELLE ZONE OMOGENEE

#### Art.9.1 Applicazioni generali

Il presente articolo individua le forme di pubblicità ammesse in ciascuna zona omogenea.

E' sempre vietata:

- l'effettuazione di pubblicità su alberi, impianti e pali adibiti ad altri usi, colonne di edifici, impianti per la segnaletica stradale, fatta salva la pubblicità istituzionale;
- l'effettuazione di pubblicità abbinata ad orologi.

#### Art.9.2 Zone A1 – zone con divieto di pubblicità

In tali zone è vietata l'effettuazione di pubblicità, compresa quella abbinata a *transenne parapetonali*, con eccezione di:

- *insegne di esercizio*;
- ogni forma di pubblicità destinata alla diffusione di messaggi di pubblica utilità, di eventi culturali e/o istituzionali promossi o partecipati dal Comune, con eventuale abbinamento di messaggi pubblicitari per un massimo di ¼ della superficie totale o, in caso di impianti a messaggio variabile, ¼ del numero totale di messaggi; il messaggio pubblicitario sarà da collocare di norma nella parte bassa o laterale del manufatto;
- *teli decorativi*;

#### Art.9.3 Zone A2 – zone di attenzione

In tali zone è vietata l'effettuazione di pubblicità, compresa quella abbinata a *transenne parapetonali*, con eccezione di:

- *insegne di esercizio*;
- ogni forma di pubblicità destinata alla diffusione di messaggi di pubblica utilità, di eventi culturali e/o istituzionali promossi o partecipati dal Comune, con eventuale abbinamento di messaggi pubblicitari per un massimo di ¼ della superficie totale o, in caso di impianti a messaggio variabile, ¼ del numero totale di messaggi; il messaggio pubblicitario sarà da collocare di norma nella parte bassa o laterale del manufatto;

- *affissione pubblica* con formati cm.70x100 e cm.100x140;
- *teli decorativi*;
- collocazione temporanea di *locandine* per le pubbliche manifestazioni che si andranno a svolgere nell'ambito della zona (es. Festival della Letteratura, MantovaJazz, ecc.);

#### **Art.9.4 Zone A3 – zone di attenzione attenuata**

In tali zone sono ammesse le seguenti forme di pubblicità:

- *insegne di esercizio*;
- ogni forma di pubblicità destinata alla diffusione di messaggi di pubblica utilità, di eventi culturali e/o istituzionali promossi o partecipati dal Comune, con eventuale abbinamento di messaggi pubblicitari per un massimo di ¼ della superficie totale o, in caso di impianti a messaggio variabile, ¼ del numero totale di messaggi; il messaggio pubblicitario sarà da collocare di norma nella parte bassa o laterale del manufatto;
- *impianti pubblicitari di servizio*;
- *affissione pubblica* con formati cm.70x100, cm.100x140 e cm.140x200 e *affissione diretta* con formati cm.100x140 e cm.140x200
- *bacheche/vetrinette* con formati A3 – A2;
- *pubblicità fonica*;
- *teli decorativi*;
- collocazione temporanea di *locandine* per le pubbliche manifestazioni che si andranno a svolgere nell'ambito della zona (es. Festival della Letteratura, MantovaJazz, ecc.);

#### **Art.9.5 Zone A4 – zone residenziali**

In tali zone sono ammesse le seguenti forme di pubblicità:

- *insegne di esercizio*;
- ogni forma di pubblicità destinata alla diffusione di messaggi di pubblica utilità, di eventi culturali e/o istituzionali promossi o partecipati dal Comune, con eventuale abbinamento di messaggi pubblicitari per un massimo di ¼ della superficie totale o, in caso di impianti a messaggio variabile, ¼ del numero totale di messaggi; il messaggio pubblicitario sarà da collocare di norma nella parte bassa o laterale del manufatto;
- *impianti pubblicitari di servizio*;
- *affissione pubblica* con formati cm.70x100, cm.100x140, cm.140x200, cm.200x300 e cm.300x600, *affissione diretta* e *pubblicità diretta* con formati cm.100x140, cm.140x200, cm.200x300 e cm.300x600;
- *bacheche/vetrinette* con formati A3 – A2;
- *segni orizzontali reclamistici* ammessi unicamente lungo il percorso di manifestazioni sportive o su aree delimitate, destinate allo svolgimento di manifestazioni di vario genere, limitatamente al periodo di svolgimento delle stesse ed alle ventiquattro ore precedenti e successive;
- *pubblicità fonica*;
- collocazione temporanea di *locandine* per le pubbliche manifestazioni che si andranno a svolgere nell'ambito della zona (es. Festival della Letteratura, MantovaJazz, ecc.).

#### **Art.9.6 Zone A5 – zone diverse o di potenziamento**

In tali zone sono ammesse tutte le forme di pubblicità.

### **Art.10**

#### **MODALITA' DI EFFETTUAZIONE DELLA PUBBLICITA'**

##### **Art.10.1 Applicazioni generali**

Le disposizioni previste dagli articoli dal 49 al 51, 54-comma 1, 55, del *Regolamento di esecuzione e di attuazione del Nuovo Codice della Strada* per i *mezzi pubblicitari* da collocare fuori dal centro abitato sono da applicare anche per i *mezzi pubblicitari* da collocare all'interno dello stesso.

L'effettuazione della pubblicità dovrà avvenire inoltre nel rispetto dei seguenti criteri:

- a) le eventuali strutture portanti dovranno essere in metallo (alluminio, ferro, ghisa) verniciato con polveri epossidiche, previo trattamento di zincatura o ossidazione elettrolitica e non essere ancorate a facciate di edifici o a recinzioni, ma sempre a struttura fissata a terra;
- b) la pubblicità a messaggio variabile posta trasversalmente al senso di marcia dei veicoli non potrà avere un periodo di variabilità inferiore a tre minuti;
- c) i *cartelli*, le *insegne di esercizio* e gli *altri mezzi pubblicitari*, se collocati su marciapiede, devono essere posti su struttura autonoma, parallelamente all'asse stradale, in aderenza ai fabbricati o alle recinzioni, senza ostacolare il transito pedonale e mantenendo una larghezza minima di percorribilità del marciapiede di cm.90;
- d) è vietata al di fuori degli spazi predisposti o consentiti l'affissione di manifesti o altro materiale pubblicitario;

- e) l'esposizione di striscioni stradali, nella quantità massima di n.10, potrà avvenire in tutte le zone omogenee, nel rispetto delle posizioni individuate dall'Amministrazione Comunale e assegnate alla società che gestisce le Affissioni Pubbliche del Comune di Mantova;
- f) il bordo inferiore dei mezzi pubblicitari deve essere in ogni suo punto ad una quota non inferiore a cm.220 da terra se collocati su aree interessate da percorsi pedonali e ad una quota compresa tra cm.80 e cm.150 da terra se collocati su aree non interessate da percorsi pedonali.

I *cartelli*, le *insegne di esercizio* e gli *altri mezzi pubblicitari* dovranno essere collocati nel rispetto delle seguenti distanze minime (misurate dal bordo laterale del pannello):

1. Strade di tipo "C" *extraurbane secondarie* e "D" *urbane di scorrimento*:
  - m.100 da sottopassi/sovrappassi;
  - m.50 prima dei segnali stradali di pericolo e prescrizione, degli impianti semaforici e delle intersezioni;
  - m.25 dai *cartelli*, *altri mezzi pubblicitari* e *insegne di esercizio* (queste ultime se collocate in posizione perpendicolare al senso di marcia dei veicoli), dai segnali di indicazione e dopo i segnali stradali di pericolo e di prescrizione, gli impianti semaforici e le intersezioni;
  - m.3 dal limite della carreggiata stradale.
2. In applicazione dell'art.23, comma 6, del *Nuovo Codice della Strada*, e quindi in deroga alle distanze minime:  
Strade di tipo "E" *urbane di quartiere*:
  - m.50 da sottopassi e sovrappassi
  - m.15 prima dei segnali stradali di pericolo e prescrizione, degli impianti semaforici, delle intersezioni e degli attraversamenti pedonali;
  - m.10 dopo i segnali stradali di pericolo e di prescrizione, gli impianti semaforici e le intersezioni;
  - m.15 dai *cartelli*, *altri mezzi pubblicitari* e *insegne di esercizio* (queste ultime se collocate in posizione perpendicolare al senso di marcia dei veicoli);
  - m.1,5 dal limite della carreggiata stradale.Strade di tipo "F" *locali*:
  - m.50 da sottopassi e sovrappassi
  - m.10 prima dei segnali stradali di pericolo e prescrizione, degli impianti semaforici, delle intersezioni e degli attraversamenti pedonali;
  - m.8 dopo i segnali stradali di pericolo e di prescrizione, gli impianti semaforici e le intersezioni;
  - m.15 dai *cartelli*, *altri mezzi pubblicitari* e *insegne di esercizio* (queste ultime se collocate in posizione perpendicolare al senso di marcia dei veicoli);
  - m.1,5 dal limite della carreggiata stradale.

## Art.10.2 Cartelli

Il posizionamento di *cartelli* dovrà avvenire nel rispetto dei seguenti criteri:

- a) il colore rosso non potrà eccedere il 40% della superficie del *cartello*;
- b) l'installazione dell'impianto dovrà avvenire entro e non oltre mesi 3 (tre) dalla data di emissione dell'autorizzazione; nel caso di *pubblicità diretta* il messaggio pubblicitario dovrà essere esposto entro e non oltre giorni 15 (quindici) dalla data di installazione; la presente disposizione non si applica agli impianti di *affissione*;
- c) le distanze di cui all'art.10.1, ad eccezione di quelle relative alle intersezioni, non si applicano per i *cartelli* collocati in posizione parallela al senso di marcia dei veicoli e posti in aderenza, per tutta la loro superficie, a fabbricati o comunque ad una distanza dal limite della carreggiata non inferiore a quella prescritta per il tipo di strada;
- d) i *cartelli* collocati diagonalmente rispetto all'asse stradale devono rispettare le prescrizioni relative ai cartelli posti ortogonalmente;
- e) i *cartelli* trifacciali sono ammessi unicamente nelle aree a parcheggio.

## Art.10.3 Altri mezzi pubblicitari

Il posizionamento di *altri mezzi pubblicitari* dovrà avvenire nel rispetto dei seguenti criteri:

- a) il colore rosso non potrà eccedere il 40% della superficie dell'impianto;
- b) sulle *pensiline autobus* gli spazi pubblicitari sono ammessi, anche in forma luminosa, solo su uno dei lati brevi della pensilina;
- c) le *transenne parapetonali* dovranno essere costituite da elementi con formato cm.200x100 e cm.100x100 e dovranno garantire una larghezza di transito pedonale di almeno cm.90; nel caso di più installazioni, i due formati dovranno essere alternati ed il messaggio pubblicitario, con dimensioni cm.130x60, dovrà essere applicato sull'elemento da cm.200x100.
- d) i *cartelli planimetrici informativi* non dovranno essere infissi a muro, ma utilizzare un supporto autonomo, la superficie pubblicitaria massima consentita è del 15% della superficie del pannello;
- e) le distanze di cui all'art.10.1, ad eccezione di quelle relative alle intersezioni, non si applicano per gli *altri mezzi pubblicitari* collocati in posizione parallela al senso di marcia dei veicoli e posti in aderenza, per tutta la loro



- superficie, a fabbricati o comunque ad una distanza dal limite della carreggiata non inferiore a quella prescritta per il tipo di strada;
- f) per gli *striscioni*, le *locandine* e gli *stendardi* le distanze dai *cartelli*, *altri mezzi pubblicitari* e *insegne di esercizio* collocate in posizione perpendicolare al senso di marcia dei veicoli, di cui all'art.10.1, si riducono a m.12,5;
  - g) per i *segni orizzontali reclamistici* le distanze di cui all'art.10.1 si applicano unicamente rispetto ai segnali stradali orizzontali;
  - h) nell'ambito degli *impianti di pubblicità o propaganda*, i cosiddetti "gonfaloni" dovranno essere posizionati secondo uno specifico e coerente progetto di distribuzione, approvato dall'Amministrazione Comunale.

#### **Art.10.4 Insegne di esercizio**

Il posizionamento di *insegne di esercizio* dovrà avvenire nel rispetto dei seguenti criteri:

- a) non si applicano le disposizioni di cui all'art.51, comma 7, del *Regolamento di esecuzione e di attuazione del Nuovo Codice della Strada*;
- b) nelle zone soggette a vincolo ambientale paesistico ex. D.Lgs.42/2004, l'installazione di *insegne di esercizio* dovrà rispettare i seguenti criteri:
  - trovare collocazione entro il fornice delle vetrine, assumendo un andamento complanare al piano della facciata;
  - nel solo caso in cui l'intero edificio ospiti la medesima attività, sarà consentito il posizionamento sulla facciata di *insegne di esercizio* a lettere scatolate realizzate in materiali naturali (ottone, bronzo, rame, acciaio), posizionate in modo compatibile con la valenza architettonica della facciata;
  - non sono ammesse *insegne di esercizio* sul coronamento degli edifici;
  - non è consentita l'applicazione di *insegne di esercizio* a cassonetto che occultino inferriate o ferri battuti posti nel lunotto sopra ai vani di porte, finestre, portoni e vetrine;
  - è vietata l'applicazione di *insegne di esercizio* alle catene dei portici;
  - le *insegne di esercizio a bandiera* sono ammesse nel caso in cui individuino luoghi e attività di interesse pubblico quali uffici pubblici, PP.TT., Questura, Carabinieri, Tabaccherie, Farmacie, postazioni telefoniche, ospedali e cliniche, trattorie e ristoranti, purché siano compatibili per forme e materiali proposti alla valenza architettonica dell'edificio. Tali *insegne a bandiera* non potranno superare le dimensioni di cm.70x70, dovranno mantenere una distanza minima di cm.220 dal marciapiede e dovranno rientrare di cm.20 dal bordo dello stesso;
- c) in tutte le altre zone sono ammesse *insegne di esercizio* esposte sulle vetrine e sulle facciate degli edifici e, nelle zone destinate ad attività produttive, è consentito il posizionamento sul tetto dell'edificio ove ha sede l'attività;
- d) è vietata l'installazione di *insegne di esercizio* prive del messaggio;
- e) l'applicazione di *vetrofanie* con superficie fino a cmq.600, nel numero di una per vetrina non necessita di autorizzazione ai sensi del Codice della Strada;
- f) le distanze di cui all'art.10.1 non si applicano per le *insegne di esercizio* collocate in posizione parallela al senso di marcia dei veicoli in aderenza ai fabbricati esistenti o ad una distanza dal limite della carreggiata non inferiore a quella prescritta per il tipo di strada.

#### **Art.10.5 Altre forme di pubblicità**

##### **1. Pubblicità fonica o sonora**

La *pubblicità fonica o sonora* sulle strade o in luoghi aperti al pubblico può essere effettuata mediante impianti di amplificazione e/o diffusione fissi o installati su veicoli, secondo le seguenti modalità e in ottemperanza all'art.59 del *Regolamento di esecuzione e di attuazione del Nuovo Codice della Strada*:

- la *pubblicità fonica* entro i centri abitati è consentita dalle ore 9,00 alle ore 13,00, e dalle ore 16,30 alle ore 19,30;
- è vietata l'effettuazione di *pubblicità fonica* nelle aree pedonali, nelle zone ospedaliere, nei pressi delle case di riposo, dei luoghi di culto, dei cimiteri, degli istituti scolastici limitatamente all'orario delle lezioni;
- l'effettuazione della *pubblicità fonica* con veicoli deve obbligatoriamente svolgersi in forma itinerante, nel rispetto degli orari sopra indicati, senza causare intralcio alla circolazione, e con l'obbligo di sospendere la diffusione acustica nelle soste o in caso di arresto della marcia del veicolo.

##### **2. Pubblicità sui veicoli**

La pubblicità sui veicoli può essere effettuata mediante esposizione di messaggi o marchi, anche rifrangenti, in ottemperanza all'art.57 del Regolamento di esecuzione e di attuazione del Nuovo Codice della Strada e secondo le seguenti modalità:

- è vietato apporre sui veicoli pubblicità luminosa;
- la pubblicità non può essere effettuata per conto terzi a titolo oneroso;

- la pubblicità non potrà superare le dimensioni di mq.6 e non dovrà avere sporgenza superiore a cm.3 rispetto la superficie del veicolo;
  - la pubblicità per conto terzi è consentita sui veicoli adibiti al trasporto di linea e non di linea e adibiti al servizio taxi, secondo le forme consentite rispettivamente dai commi 2 e 3 dell'art.57 del *Regolamento di esecuzione e di attuazione del Nuovo Codice della Strada*.
- a) Veicoli speciali destinati a pubblicità itinerante
- è sempre e comunque vietata la pubblicità effettuata mediante la sosta, in strade e piazze pubbliche o in vista di esse, di veicoli di cui all'art..54, lettera g) del *Nuovo Codice della Strada* ed art.203, comma II, lettera q) del *Regolamento di esecuzione e di attuazione del Nuovo Codice della Strada*, nonché dei veicoli di cui all'art.53, comma I, lettera g) e h) del *Nuovo Codice della Strada* e art.200, comma II, lett. e) del *Regolamento di esecuzione e di attuazione del Nuovo Codice della Strada*. Su detti veicoli in sosta la pubblicità dovrà essere rimossa ovvero coperta in modo tale che sia privata di efficacia. Qualora le disposizioni di cui sopra siano disattese e ferme restando le altre sanzioni vigenti in materia, si procede alla immediata copertura della pubblicità e alla comminazione della sanzione amministrativa pecuniaria di cui all'art. 26 del *Regolamento per l'applicazione dell'imposta sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni*.
  - è sempre vietata la pubblicità su ruote, cerchi e altre parti mobili di veicoli e comunque su parti non omologate unitamente al veicolo nei casi in cui l'omologazione sia richiesta dalle leggi vigenti.

### 3. Telo decorativo

E' consentita l'applicazione di *teli decorativi*, su recinzioni di cantiere, impalcature o ponteggi, con abbinamento di eventuali messaggi pubblicitari strettamente connessi alle attività svolte all'interno del cantiere o finalizzati alla individuazione delle attività occultate da tali manufatti.

### 4. Pubblicità con aeromobili o palloni frenati

E' consentita la *pubblicità con aeromobili o palloni frenati*, nel rispetto delle normative di sicurezza dei singoli mezzi, mediante striscioni o applicazioni di messaggi direttamente sulla superficie del mezzo. E' altresì vietato il lancio di volantini.

### 5. Volantinaggio

L'attività di *volantinaggio* consiste nella effettuazione di attività pubblicitaria mediante la distribuzione di volantini. Tale attività è consentita mediante la distribuzione diretta, porta a porta, mediante persone circolanti con cartelli e altri mezzi pubblicitari, ed è vietata come apposizione sulle vetture in sosta o per lancio da automezzi o con aeromobili.

## Art.11

### **Posizionamento di mezzi pubblicitari nelle stazioni di servizio e nelle aree di parcheggio**

Il posizionamento di *mezzi pubblicitari* nelle stazioni di servizio e nelle aree di parcheggio è disciplinato dall'art.52 del *Regolamento di esecuzione e di attuazione del Nuovo Codice della Strada*.

Nelle suddette aree potranno essere collocati *mezzi pubblicitari* la cui superficie complessiva non superi il 6% delle aree occupate dalle stazioni di servizio e dalle aree a parcheggio.

I *mezzi pubblicitari* non potranno essere collocati in corrispondenza dei punti di accesso e uscita dalle aree di servizio e parcheggio, in corrispondenza di curve e nei rondò e non dovranno impedire o limitare la visibilità delle manovre.

Il bordo inferiore dei *mezzi pubblicitari* deve essere in ogni suo punto ad una quota non inferiore a cm.220 da terra, fatte salve le installazioni su aiuole rialzate, dove, se l'impianto non interferisce con percorsi pedonali e veicolari, il bordo inferiore può essere ad una quota compresa tra cm.80 e cm.150 da terra.

## **TITOLO IV DISPOSIZIONI GENERALI E FINALI**

## Art.12

### **AUTORIZZAZIONI**

L'effettuazione di pubblicità su strade, nelle stazioni di servizio e nelle aree di parcheggio di competenza comunale (interne o esterne al centro abitato) è soggetta ad autorizzazione ai sensi dell'art.23 del *Nuovo Codice della Strada*,

ad eccezione di quella sui veicoli e del volantinaggio; se la pubblicità è visibile da un'altra strada appartenente ad ente diverso, l'autorizzazione è subordinata al preventivo nulla osta di quest'ultimo.

L'istanza di autorizzazione per le *altre forme di pubblicità*, di cui all'art.8 del presente Piano, deve essere presentata almeno 15 giorni prima dell'effettuazione della pubblicità.

La richiesta di autorizzazione deve essere redatta sul modulo predisposto dall'Amministrazione Comunale e corredata dagli allegati richiesti.

Nel caso in cui la pubblicità venga effettuata in aree soggette a vincolo ambientale paesaggistico, è necessario presentare richiesta di autorizzazione paesaggistica (Mod.E070), fatto salvo quanto disposto dall'art.2.

Nel caso in cui la pubblicità venga effettuata in aree di proprietà pubblica, è necessario presentare richiesta di concessione occupazione/manomissione suolo pubblico (Mod.EA20).

Nel caso in cui la pubblicità preveda la presentazione di più di una delle istanze sopra indicate, è necessario presentare inoltre richiesta di provvedimento autorizzativo unico (Mod.U0010).

La modulistica citata è reperibile sul sito sportellounico.comune.mantova.it e deve essere corredata dal pagamento dei relativi diritti di segreteria.

Nel caso in cui il soggetto titolare dell'autorizzazione, rilasciata per ogni forma di pubblicità prevista dal presente Piano, decorsi almeno tre mesi dall'emissione della stessa, intenda variare il messaggio pubblicitario, deve farne domanda allegando il bozzetto del nuovo messaggio. L'autorizzazione viene rilasciata entro i successivi 15 gg., decorsi i quali la stessa si intende acquisita.

L'effettuazione di pubblicità su strade, nelle stazioni di servizio e nelle aree di parcheggio di competenza provinciale e lungo le sedi ferroviarie, è soggetta ad autorizzazione ai sensi dell'art.23 del *Nuovo Codice della Strada*. L'autorizzazione verrà rilasciata dall'ente proprietario della strada o della ferrovia; quando la pubblicità è visibile da altra strada appartenente ad ente diverso, l'autorizzazione è subordinata al preventivo nulla-osta di quest'ultimo. Si applicano comunque i disposti degli articoli dal 48 al 59 del *Regolamento di esecuzione e di attuazione del Nuovo Codice della Strada*.

## Art.13

### **SUPERFICI MASSIME E REGISTRO DELLE AUTORIZZAZIONI**

La superficie massima di *cartelli e transenne parapetonali* (di seguito indicata) ed il censimento relativo alle autorizzazioni rilasciate, sono riportate nello specifico documento redatto e aggiornato, parte integrante del presente Piano.

<b>IMPIANTI DI AFFISSIONE PUBBLICA</b>				
<b>A1</b>	<b>A2</b>	<b>A3</b>	<b>A4</b>	<b>A5</b>
0,00	130,00	200,00	1000,00	670,00
Totale mq 2000,00				
<b>IMPIANTI DI AFFISSIONE DIRETTA</b>				
<b>A1</b>	<b>A2</b>	<b>A3</b>	<b>A4</b>	<b>A5</b>
0,00	0,00	224,00	1900,00	1376,00
Totale mq 3500,00				
<b>IMPIANTI DI PUBBLICITA' DIRETTA</b>				
<b>A1</b>	<b>A2</b>	<b>A3</b>	<b>A4</b>	<b>A5</b>
0,00	0,00	0,00	900,00	1000,00
Totale mq 1900,00				
<b>TRANSENNE PARAPEDONALI</b>				
Totale mq 200,00				

## Art.14

### **VIGILANZA E SANZIONI**

Qualunque violazione del presente Piano sarà sottoposta alle sanzioni previste dal *Regolamento per l'applicazione dell'imposta sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni*, nonché dal *Regolamento comunale per l'applicazione del canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche*, fatta salva l'applicazione dell'art.23 o di altro articolo del *Nuovo Codice della Strada*.

## Art.15

### **NORME FINALI**

Il presente Piano entra in vigore il giorno successivo a quello in cui è diventata esecutiva la relativa delibera di approvazione.

### ZONIZZAZIONE E TIPOLOGIA STRADE

<b>Prefisso</b>	<b>Nome strada</b>	<b>Zona</b>	<b>Tipo strada</b>
VIALE	A.V.I.S.	A4	E
VIALE	ABRUZZI	A4	F
VIA	ACERBI G.	A3	E
STRADA	ACQUE ALTE	A5	F
VIA	ADIGE	A3	E
VIA	AGNELLI	A3	F
VICOLO	AGUCCHIE	A2	F
VICOLO	ALBERGO	A2	F
VICOLO	ALBERO	A3	F
PIAZZA	ALBERTI LEON BATTISTA	A2	F
VIALE	ALBERTONI P.	A3-A4-A5	E
VIA	ALFIERI V.	A4	E
PIAZZA	ALIGHIERI D.	A2	
VIALE	ALLENDE S.	A3-A4	E
VIA	ALPI I.	A5	E
VIA	ALTOBELLI A.	A5	E
VIA	AMADEI F.	A4	E
	AMBROSOLI GIORGIO	A4	F
VIALE	AMENDOLA G.	A4	E
PIAZZA	ANCONETTA	A2-A3	F
VIA	ANDREA DA SCHIVENOGLIA	A3	F
VIA	ANDREANI P.	A4	E
VIA	ANDREASINO	A4	E
VIA	ANTOLDI A.	A4	E
PIAZZA	APORTI F.	A2	F
PIAZZA	ARCHE	A1-A2	F
VIA	ARDIGO' R.	A2	F
VIA	ARGINE	A2-A3	F
VIA	ARIOSTO L.	A4	E
VIA	ARRIVABENE G.	A2	F
VIALE	ASIAGO	A4	E
VIA	ASOLA	A4	E
PIAZZALE	ATLETI AZZURRI D'ITALIA	A2	
	AZUCHI	A4	F
VIA	BARBANO F.	A4	E
GIARDINI	BARBATO A.	A1	
VIA	BARBIERI U.	A5	E
VICOLO	BARCHE	A2	F
GIARDINI	BARTOLI F.	A1	
STRADA	BASSA	A4	F
VIA	BASSANO DA MANTOVA	A1-A4	E
VIA	BATTISTI C.	A2	F
GIARDINI	BATTISTI LUCIO	A4	E
PIAZZA	BAZZANI G.	A3	F
PIAZZA	BECCARIA C.	A5	E
VIALE	BELGIOIOSO	A4	E
VIA	BELLALANCIA	A3	F
VIA	BELLONCI M.	A4-A5	E
PIAZZA	BENETOLLO T.	A4	
VIA	BENTIVOGLIO P.	A4	E
VIA	BENZONI G.	A3	F
VIA	BERNI E.	A5	E

<b>Prefisso</b>	<b>Nome strada</b>	<b>Zona</b>	<b>Tipo strada</b>
VIA	BERTANI G.	A2	F
PIAZZA	BERTAZZOLO G.	A2	F
	BERTOLI PIERANGELO	A4	E
VIA	BERTOLOTTI A.	A4	E
VIA	BETTINELLI S.	A1-A3	E
VICOLO	BINDOLO	A2	F
VIALE	BLIGNY	A4	E
VIA	BOLDRINI C.	A4	E-F
VIA	BOLIVIA	A4	E
VIA	BOLZANO	A4	E
VICOLO	BONACOLSI	A2	F
VIA	BONOMI I.	A3	F
VIA	BONORIS G.	A4	E
PIAZZA	BORGO ANGELI	A4	
VIA	BORSA M.	A4	E
	BORSELLINO PAOLO	A4	F
VIALE	BOSCHETTI E.	A4	E
STRADA	BOSCO VIRGILIANO	A2	F
PIAZZALE	BOTTOLI S.	A5	E
VIA	BOTTONI P.	A5	
VIA	BOVES	A4	E
VIA	BOZZOLO	A4	E
VIA	BRACCI A.	A5	E
VIA	BRAGHIROLI W.	A4	
VIA	BRENNERO	A2-A4-A5	C
VIA	BRESCIA	A4-A5	C-E
VIALE	BRIGATA MANTOVA	A4	E
PIAZZA	BROLETTO	A1	F
VIA	BROLETTO	A1-A2	F
VIA	BUOZZI B.	A2	F
VIA	CADIOLI G.	A4	E
VIA	CADORE	A4	E
VIA	CADUTI DI VIA FANI	A4	E
VIALE	CALABRIA	A4	E
VIA	CALAMANDREI P.	A4	E
VIA	CALVI P.F.	A2	F
VIA	CALVINO I.	A4	E
GIARDINI	CAMERLENGHI C.	A2	E
VICOLO	CAMPANA	A1-A2	F
VIA	CAMPI F.	A4	E
PIAZZA	CAMPIANI L.	A4	E
VIA	CAMPOGALLIANI F. E. E.	A4	E
VIA	CANAL B.	A3	F
VIA	CANNETI C.	A2-A4	E
PIAZZA	CANONICA S.PIETRO	A2	F
VICOLO	CANOVE	A2	F
VIA	CANTARANINO	A3	F
VIA	CANTELMA	A3	F
VIA	CANTONI A.	A4	F
VIA	CAPPADOCIA	A3	F
VIA	CAPPELLO	A2	F
VICOLO	CAPPUCCINE	A2	F
VIA	CARBONATI A.	A3	F
VICOLO	CARBONE	A2	F
VIA	CARDONE M.	A2-A3	F
<b>Prefisso</b>	<b>Nome strada</b>	<b>Zona</b>	<b>Tipo strada</b>
VIA	CARDUCCI G.	A3	F

VIA	CARLI G.	A4	E
VICOLO	CARMINE	A2	F
VIA	CARPI Z.	A4	F
VIALE	CARSO	A4	E
STRADA	CARTIERA BURGO	A4	F
VIA	CASATI E.	A4	E
STRADA	CASCINA ZANETTI	A4	E
VIA	CASERMA ROSSA	A2	
STRADA	CASTELLETTO	A4	F
PIAZZA	CASTELLO	A2	F
VIA	CASTIGLIONE DELLE STIVIERE	A4	E
VIA	CASTIGLIONI B.	A2	F
VIA	CATTANEO C.	A4	E
PIAZZA	CAVALLOTTI F.	A2-A3	E-F
VIA	CAVICCHINI A.	A4	E
VIA	CAVOUR C.B.	A2	F
VIA	CAVRIANI A.	A2	F
VICOLO	CEDRO	A2	F
VIA	CERESARA P.	A4	E
VIA	CERTOSINI	A2	F
VIA	CESANA FRANCO	A4	F
VIA	CHARLEVILLE	A2-A4	E
VIA	CHIASI G.	A3	E
VICOLO	CHIAVICHETTE	A2	F
VIA	CHIESA D.	A3	F
STRADA	CHIESANUOVA	A4-A5	E
VICOLO	CHIODARE	A3	F
VICOLO	CHIUSO	A2	F
STRADA	CIMITERO FRASSINO	A1-A4	E
STRADA	CINCIANA	A4	C
VICOLO	CINQUE REGGIOLE	A3	F
STRADA	CIPATA	A1-A4-A5	F
STRADA	CIRCONVALLAZIONE EST	A4-A5	E
STRADA	CIRCONVALLAZIONE SUD	A4	C
VIA	COCASTELLI C.	A2	F
VIA	COGNETTI DE MARTIIS S.	A5	
VIALE	COL DI LANA	A4	E
VIA	COLOMBO C.	A5	E
VICOLO	COMMERCIO	A1	F
VIA	CONCEZIONE	A2	F
PIAZZA	CONCORDIA	A2	F
VIA	CORRADO	A3	F
VIA	CORREGGIO	A5	E
VIA	CORRIDONI F.	A2	F
VICOLO	CORRIDORE	A2	F
VIA	CREMONA	A1-A2-A4-A5	E
VIA	CROCE B.	A4	E
PIAZZA	D'ACQUISTO S.	A4	
VIA	DAINO J.	A3	F
VIA	DALLA CHIESA CARLO ALBERTO	A4	F
PIAZZA	D'ARCO C.	A2	F
VIA	DARSENSA	A4	F
VIA	DAVARI S.	A4	E
VIA	DE ANDRE' F.	A4	E
<b>Prefisso</b>	<b>Nome strada</b>	<b>Zona</b>	<b>Tipo strada</b>
VICOLO	DE' CANI G.	A3	F
PIAZZA	DE GASPERI A.	A4	E
VIA	DE GIOVANNI A.	A4	E

VIA	DE MICHELI P.A.	A4	E
VIA	DE MORI A.	A4	
VIA	DE' ROSSI S.	A4	E
VIA	DE' SOMMI LEONE	A4	E
VIA	DEGLI ORTI	A2-A4	F
VIA	DEGLI OSANNA	A4	E
VIA	DEGLI SPALTI	A4	F
VIA	DEGLI STORICI MANTOVANI	A4	
VIALE	DEI CADUTI	A4	F
VIA	DEI COSTITUENTI MANTOVANI	A4	E
PIAZZA	DEI FILIPPINI	A2	F
VIA	DEI GHISI	A4	E
LUNGOLAGO	DEI GONZAGA	A1	E
PIAZZA	DEI MILLE	A3	F
VIA	DEI MULINI	A1-A2	E
VIALE	DEI PARTIGIANI	A4	E
CORTE	DEI SOGLIARI	A2	F
VIA	DEI TOSCANI	A1-A2-A4	E
VICOLO	DEL BAGNO	A2-A4	F
STRADA	DEL FORTE	A1	F
VIA	DEL VIVAIO	A4	F
VIA	DELLA CERTOSA	A4	E
VIA	DELLA CONCILIAZIONE	A3	F
VIALE	DELLA FAVORITA	A4-A5	C
CORSO	DELLA LIBERTA'	A3	E
VIA	DELLA MAINOLDA	A2	F
VIALE	DELLA REPUBBLICA	A3	E
VIA	DELL'ACCADEMIA	A1-A2	F
VIA	DELL'ALDRIGA	A4	E
VIA	DELL'ANGELO	A3	F
VIA	DELL'ARCO	A2	F
LUNGOLAGO	DELL'ARLECCHINO	A1-A5	
VIA	DELLE FORNACI	A4	F
VIALE	DELLE MEDAGLIE D'ORO	A4	E
VIALE	DELLE RIMEMBRANZE	A3	F
VICOLO	DESERTO	A2	F
VIA	DI CAPI G.	A5	E
VICOLO	DI MEZZO	A2	F
VIALE	DI POGGIO REALE	A4	F
LARGO	DI PORTA PRADELLA	A2-A3	E
VIALE	DI VITTORIO G.	A4	E
PIAZZA	DIAZ A.	A4	E-F
STRADA	DIGA MASETTI	A1-A4	E
VIALE	DIVISIONE ACQUI	A4	E
VICOLO	DOGANA	A2	F
PIAZZA	DON C. BERGAMASCHI	A4	
VIA	DON ENRICO TAZZOLI	A1-A2	F
VIA	DON GRAZIOLI B.	A3	F
PIAZZA	DON LEONI E.	A1-A3	E-F
VIA	DON LINDO TIRABASSI	A4	E
VIALE	DON LUIGI STURZO	A4	E
VIA	DON MARAGLIO M.	A5	E
<b>Prefisso</b>	<b>Nome strada</b>	<b>Zona</b>	<b>Tipo strada</b>
VIA	DON PRIMO MAZZOLARI	A3-A4	F
VIA	DONATI M.	A4	E
VIA	DONESMONDI I.	A4	
STRADA	DOSSO DEL CORSO	A4	E
VIA	DOTTRINA CRISTIANA	A2	F

VIA	DRAGONCELLO	A4	E
VICOLO	DUCALE	A2	F
VICOLO	DUE CATENE	A2	F
VIA	DUGONI E.	A3	E
VIA	DUNANT J.H	A4	E
VIA	EINAUDI L.	A3	F
VIA	EINSTEIN A.	A5	E
VIALE	EMILIA	A4	E
PIAZZA	ERBE	A1-A2	F
STRADA	EREMO	A4	F
VIA	ESPERANTO	A4	E
VIA	EUROPA	A4	E
VIA	F.LLI BANDIERA	A2	F
VIA	F.LLI BRONZETTI	A3	F
VIA	F.LLI CAIROLI	A1-A2	E
VIA	F.LLI CERVI	A4	E
VIA	F.LLI GRIOLI	A3	F
VIA	F.LLI ROSSELLI	A4	E
GIARDINI	FACCIOLI E.	A1	
VIA	FACCIOTTO G.	A4	E
VIA	FANCELLI L.	A3	E
VIA	FANO G.	A5	
VIA	FERMI E.	A5	
VIA	FERNELLI D.	A2	F
VIA	FERRARINI A.	A4	E
VIA	FERRARIS G.	A5	E
GALLERIA	FERRI E.	A3	
	FETTI DOMENICO	A4	
VICOLO	FIENO	A2	F
VIA	FIERA B.	A4	E
PIAZZA	FILANGIERI G.	A5	
VIA	FILIPPINI POMA A.	A4	E
VIA	FILZI F.	A3	F
VIA	FINETTI F.	A4	E
VIA	FINZI G.	A2	F
VIALE	FIUME	A4	E
PIAZZA	FOLENGO T.	A2	F
VIA	FONDAMENTA	A1	E
VIA	FORLANINI C.	A4	
STRADA	FORMIGOSA	A4	E
VICOLO	FORNO	A2	F
VIALE	FOSCOLO U.	A4	E
VIA	FRANCHETTI G.	A2	F
PIAZZA	FRASSINO	A4	E-F
VIA	FRATTINI P.	A3	F
VICOLO	FREDDO	A2	F
PIAZZALE	FRIULI	A4	
VIA	FRIZZI A.	A4	E
VIA	FRUTTA	A3	F
VIA	GABER G.	A4	E
<b>Prefisso</b>	<b>Nome strada</b>	<b>Zona</b>	<b>Tipo strada</b>
VIA	GAETANO R.	A4	E
VIA	GALANA	A2	F
VIA	GALIANI	A5	E
VIALE	GALILEI G.	A4	E
VICOLO	GALLINA	A2	F
VICOLO	GALLO	A1-A2	F
STRADA	GAMBARARA	A4-A5	E



VIA	GANDOLFO L.	A3	F
CORSO	GARIBALDI G.	A3	E
STRADA	GAROLDINA	A4	
PIAZZA	GASOMETRO	A2	F
VIA	GATTI G.	A4	E
VIA	GELSO	A1-A5	E
PIAZZALE	GEMENTI V.	A4	F
VIALE	GEN. TELLERA	A4	E
VIA	GEN. MALETTI	A4	E
STRADA	GHISIOLO	A1-A5	C-F
VIA	GIACOMETTI P.	A3	F
VICOLO	GIGLIO	A1-A2	F
VIA	GIOIA M.	A5	E
VIA	GIOLITTI G.	A4	E
VIA	GIONTA S.	A4	
VIALE	GIOPPI A.	A3	F
VIA	GIORGI ANTONIO RUGGERO	A5	F
VIA	GIOVANNI FALCONE	A4	F
VIA	GIULIO ROMANO	A3	F
PIAZZA	GIUSTI R.	A4	E
VIA	GIUSTIZIATI	A2	F
VIA	GOBETTI P.	A4	E
VIALE	GOBIO G.	A4	E
VIA	GOIA M.	A4	E
VIA	GOITO	A2	F
VIA	GOLDONI C.	A4	E
VIA	GOLGI C.	A4	F
VIA	GOMBRICH E.	A3	
VIALE	GORIZIA	A3-A4	E
VIA	GORNI GIUSEPPE	A5	F
VIA	GOVERNOLO	A2	F
VIA	GOVI G.	A3	F
VIA	GRADARO	A3	F
PIAZZALE	GRAMSCI A.	A3-A4	E
VIALE	GRANDI A.	A4	
VIA	GRASSI L.	A4	E
VIA	GRAYSON C.	A3	
VIA	GROSSI L.	A4	E
VIA	GUALTIERI	A5	E
VIA	GUASTALLA	A5	E
VIA	GUASTALLA L.	A4	E
VIALE	GUERRA L.	A2-A4	F
VIA	GUERRIERI GONZAGA	A3	F
STRADA	GUERRINA	A4	E
VIA	GUERZONI G.	A4	E
VIA	GUINDANI G.	A4	E
VIALE	HERMADA	A3-A4	E
VIA	HROVATIN M.	A5	E
<b>Prefisso</b>	<b>Nome strada</b>	<b>Zona</b>	<b>Tipo strada</b>
LARGO	I°MAGGIO	A4	E
STRADA	ICIP	A5	
VIA	INDIPENDENZA	A4	E
VIA	INTRA G.	A4	E
VIA	ISABELLA D'ESTE	A3	F
VIALE	ISONZO	A3	E
VIA	ISTRIA	A4	E
VIA	ITALIA	A4	E
LUNGORIO	IV NOVEMBRE	A1-A3	F

VIA	JOTTI N.	A4	
VIA	JUVARA F.	A4	E
STRADA	LAGO PAIOLO	A1-A5	E
GALLERIA	LANDUCCI F.	A3	
VIALE	LAZIO	A4	E
PIAZZA	LEGA LOMBARDA	A2	F
VIA	LEGNAGO	A1	E
VIA	LEOMBRUNO L.	A4	E
VIA	LEON D'ORO	A2	F
VIALE	LEONARDO DA VINCI	A4	E
VIALE	LEOPARDI G.	A4	E
VIA	LEVI C.	A4	E
PIAZZALE	LEVONI A.	A5	E
VIALE	LIGURIA	A4	E
VIA	LOMBARDI R.	A4	E
VIALE	LOMBARDIA	A4	E
VIA	LOMINI M.	A4	E
VIA	LORIA A.	A4	E
VIA	LUCCHINI G.F.	A5	E
STRADA	LUNETTA	A4	E
VIA	LUZIO A.	A4	E
VIA	LUZZARA	A5	E
PIAZZA	MADISON	A4	F
VICOLO	MADONNA	A2	F
VIA	MADONNA D. VITTORIA	A2	F
VIA	MADONNA DELL'ORTO	A3	F
STRADA	MADONNINA	A4-A5	E-F
VIA	MAESTRI DEL LAVORO	A5	E
VICOLO	MAESTRO	A1-A3	F
VIA	MAGRI A.	A4	F
VIA	MAJORANA E.	A5	E
STRADA	MALDINARO	A4-A5	E
VIA	MAMBRINI N.	A5	E
VIA	MAMELI G.	A4	E
PIAZZA	MANTEGNA A.	A1-A2	F
STRADA	MANTOVANELLA	A4-A5	F
VIA	MANZONI A.	A4	E
VIA	MARANGONI G.	A2	F
VIALE	MARCHE	A4	E
PIAZZA	MARCONI G.	A1-A2	F
VIA	MARIO A.	A3	F
VIA	MARMIROLO	A4-A5	E
VIA	MARMORINI	A2	F
VIA	MARTINELLI J.	A5	E
PIAZZA	MARTIRI DI BELFIORE	A2-A3	E-F
VIA	MARZABOTTO	A4	E
<b>Prefisso</b>	<b>Nome strada</b>	<b>Zona</b>	<b>Tipo strada</b>
VIA	MASE' DARI E.	A4	F
VIA	MASSARANI T.	A4	E
VIA	MASSARI	A2-A3	F
PIAZZA	MATILDE DI CANOSSA	A2	F
VIA	MATTEOTTI G.	A3	E
VIA	MAZZALI G.	A4	E
VIA	MAZZINI G.	A3	F
VIA	MEDOLE	A5	E
VIA	MENOTTI C.	A4	E
VIA	MEUCCI A.	A5	E
STRADA	MEZZALANA	A4	F1

PIAZZALE	MICHELANGELO	A4	E
VIA	MIGLIOLI V.	A3-A4	E
VIA	MIGLIORETTI P.	A4	E
VIALE	MINCIO	A1	E
VIA	MINUTI G.	A4	E
PIAZZA	MODUGNO D.	A4	
PIAZZALE	MOLISE	A4	F
PIAZZALE	MONDADORI A.	A2-A3	F
PIAZZALE	MONFERRATO	A4	E
VIALE	MONS.MARTINI L.	A1-A4-A5	E
PIAZZA	MONS.MAZZALI A.	A4	E
VIA	MONTANARA E CURTATONE	A3	F
VIA	MONTANARI C.	A2	F
STRADA	MONTATA	A2-A4-A5	E-F
VIALE	MONTE GRAPPA	A3	E
PIAZZALE	MONTE LUNGO	A1	F
VIALE	MONTELLO	A3-A4	E
VIALE	MONTENERO	A4	E
VIA	MONTESSORI M.	A4	
VIA	MONTEVERDI C.	A2	F
VIA	MONZAMBANO	A4	E
VIA	MORI A.	A3	F
VIA	MORO A.	A3	F
GALLERIA	MORTARA L.	A3	F
VIA	MOZART W.A	A4	E
VIA	MUTILATI E CADUTI DEL LAVORO	A3	E
VIA	NAGY I.	A5	E
VIA	NAMIAS FERRUCCIO	A4	F
VIA	NATTA G.	A5	E
VICOLO	NAZIONE	A2	F
VIA	NEGRI F.	A4	E
VIA	NENNI P.	A4-A5	E
VIA	NEVERS	A2-A4	E
VIA	NIEVO I.	A2	F
VIA	NORSA U.	A2	F
VIA	NOVELLARA	A5	E
VIALE	NUVOLARI T.	A1-A2-A4	E
VIA	OBERDAN G.	A2	F
VIA	OGLIO	A3	E
STRADA	OLMO	A4	F
VIA	OREFICI	A2	F
VIALE	ORTIGARA	A4	E
VIALE	OSLAVIA	A4	E
VICOLO	OSPITALE	A2	F
<b>Prefisso</b>	<b>Nome strada</b>	<b>Zona</b>	<b>Tipo strada</b>
VIA	OSTIGLIA	A5	C-E
PIAZZA	OTTANTESIMO FANTERIA	A3	F
VIA	OTTO MARZO	A4	E
	OTTOLENGHI ALDO	A4	F
PIAZZA	PACCAGNINI G.	A2	F
VICOLO	PACE	A2	F
VIA	PACINOTTI A.	A5	E
VIA	PAGLIA E.	A4	E
VICOLO	PAGLIAIO	A2	F
VIA	PALACH J.	A4	E
VIA	PALVARINI A.	A5	E
VIA	PANINI D.	A5	F
VIA	PANIZZA M.	A5	E

PIAZZA	PARETO V.	A5	
VIALE	PARILLA A.	A4	E
VIA	PARMA	A2-A3-A4	C
VIALE	PASCOLI G.	A1-A4	E
VIALE	PASTORE G.	A4	E
VIA	PASTRO L.	A2	F
VIALE	PASUBIO	A4	E
VIA	PAVESE C.	A4	E
VIA	PELLEGREFFI M.	A4	E
VIA	PELLICO S.	A1-A4-A5	E
VIA	PERINA G.	A5	F
VIA	PERO	A3	F
VICOLO	PERSICO	A2	F
VIALE	PERTINI S.	A4	
PIAZZA	PESCAROLO A.	A4	E
VIA	PESCHERIA	A2-A3	F
VIA	PESCHIERA	A4-A5	E
VIA	PESENTI D.	A4	E
LARGO	PETRARCA F.	A4	E
VIALE	PIAVE	A2-A3-A4	E
VIALE	PIEMONTE	A4	E
VICOLO	PIETA"	A2	F
VIA	PIETRA A.	A5	
VIA	PIGAFETTA A.	A5	E
VICOLO	PILASTRO	A2	F
VIA	PILLA L.	A4	C-E
VIA	PIOPPO	A5	E
VIA	PISA	A4	E
VIA	PISACANE C.	A4-A5	E
VIA	PITENTINO A.	A1-A2	E
PIAZZALE	PIUBELLO G.	A4	
VIA	PLATINA B.	A4	E
VIA	PLONER P.	A5	E
VIA	PO	A3	E
VIALE	PODGORA	A3-A4	E
VICOLO	POGGIO	A2	F
PIAZZA	POLVERIERA	A3	F
VIA	POMA C.	A3	F
VIALE	POMPILIO	A2-A4	E
VIA	POMPONAZZO	A1-A2	F
VIA	POMPONESCO	A5	E
PIAZZALE DI	PORTA CERESE	A3	E
<b>Prefisso</b>	<b>Nome strada</b>	<b>Zona</b>	<b>Tipo strada</b>
PIAZZA	PORTA GIULIA	A2	F
VIA	PORTAZZOLO	A2	F
VIA	PORTICHETTO	A2	F
SOTTOPORTI	PORTICO DEI LATTONAI	A1-A2	
VIA	PORTIOLI A.	A4	E
VIA	PORTO	A2	F
VIA	POSSEVINO A.	A4	E-F
VICOLO	POZZO	A3	F
VIA	POZZO P.	A4	E
VICOLO	PRATO	A2	F
VIA	PRIMATICCIO	A1-A2-A4	F
VIA	PRINCIPE AMEDEO	A3	E
PIAZZALE	PUGLIE	A4	F
	PUGLISI GIUSEPPE DON	A4	F
PIAZZA	PUSKIN	A4	E

VICOLO	QUARTO	A3	F
PIAZZA	QUAZZA R.	A3	F
VICOLO	QUINTO	A3	F
VIA	RABIN Y. E L.	A4	E
VICOLO	RASTELLI	A2	F
VIA	REA G.	A3-A4	E
VIA	REVERE	A4	E
VIA	REZZAGHI A.	A4	F
VIA	RINALDO MANTOVANO	A4	E
VIA	RIPARI V.	A4	E
VIA	RIPPA G.	A3	F
VIALE	RISORGIMENTO	A3	E
STRADA	RIVIERA MINCIO	A4	F
VIA	ROMA	A2	F
VIALE	ROMAGNA	A4	E
VIA	ROMAGNOLI E.	A4	E
VIA	ROMAGNOSI G.D.	A5	E
VICOLO	RONDA	A1-A2	F
VIA	ROVEDA G.	A4	E
VIA	ROVO	A5	E
VIA	RUBENS P.P	A2	F
VIA	RUBERTI L.	A5	E
VIA	S.GIOVANNI BONO	A2-A4	E
VIA	SABBIONETA	A4	E
VIALE	SABOTINO	A4	E
VIA	SACCHI A.	A3	F
VIA	SADUN PAOLO	A4	F
VIA	SALANDRI P.	A4	E
VIA	SALGARI E.	A4	E
VIA	SALICE	A5	E
VIA	SALNITRO	A3	F
VIA	SALVEMINI G.	A4	E
VIA	SAN BENEDETTO PO	A4	E
VICOLO	SAN CARLO	A2	F
VICOLO	SAN CELESTINO	A2	F
VICOLO	SAN CRISPINO	A3	F
GALLERIA	SAN CRISTOFORO	A3	
VIA	SAN FRANCESCO DA PAOLA	A2	F
PIAZZA	SAN FRANCESCO D'ASSISI	A2-A3	F
VIA	SAN GEMINIANO	A4-A5	F
<b>Prefisso</b>	<b>Nome strada</b>	<b>Zona</b>	<b>Tipo strada</b>
VICOLO	SAN GERVASIO	A2	F
VIA	SAN GIORGIO	A1	E
PIAZZA	SAN GIOVANNI	A2	F
VIA	SAN LAZZARO	A4	E
PIAZZA	SAN LEONARDO	A2	F
VIA	SAN LONGINO	A2	F
LARGO	SAN LUIGI GONZAGA	A2	
STRADA	SAN MARTINO	A4	F1
GALLERIA	SAN MAURIZIO	A3	
VIA	SAN MICHELE	A2	E
VICOLO	SAN NICOLO'	A3	F
	SAN PADRE PIO	A4	F
VICOLO	SAN PAOLO	A2	F
PIAZZA	SANTA BARBARA	A2	F
VICOLO	SANTA CATERINA	A3	F
VICOLO	SANTA MARIA	A2	F
VIA	SANTA MARIA NUOVA	A2-A4	F

VIA	SANTA MARTA	A3	F
STRADA	SANTA SPEZIOSA	A5	
VIA	SANT'AGNESE	A2	F
VIA	SANT'ALESSIO	A3	E
VICOLO	SANT'AMBROGIO	A2	F
VIA	SANT'ANNA	A2	F
VIA	SANT'ANSELMO	A2	F
VICOLO	SANT'APOLLONIA	A3	F
VIA	SANT'EGIDIO	A3	F
VIA	SANTI MARTIRI	A3	F
PIAZZA	SANT'ISIDORO	A4	
PIAZZA	SANTO SPIRITO	A3	
VIA	SAPONE	A2	F
VIA	SARAGAT G.	A4	E
VIA	SARAJEVO	A4	E
PIAZZALE	SARDEGNA	A4	
VIA	SAURO N.	A3	F
VICOLO	SCALA	A2	F
VIA	SCALARINI G.	A4	E
VIA	SCARSELLINI A.	A2	F
VIA	SCHIROLLI RENZO	A5	F
VIA	SCIESA A.	A5	E
VIA	SCUDERIE REALI	A2	F
VIA	SCUOLA GRANDE	A2	F
VIA	SECCHIA	A3	E
VICOLO	SECONDO	A3	F
VIA	SEGURI ALBANO	A5	F
VIA	SEMEGHINI D.	A4	E
PIAZZA	SEMINARIO	A2	
PIAZZA	SERMIDE	A2	
VICOLO	SERPE	A2	F
VIALE	SETTE DICEMBRE	A1-A4	E
VIALE	SICILIA	A4	E
VIA	SIENA	A4	E
VIA	SILIPRANDI F.	A4	F
STRADA	SOAVE	A4	F
VIA	SOLFERINO E SAN MARTINO	A3	F
VICOLO	SOLITARIO	A3	F
<b>Prefisso</b>	<b>Nome strada</b>	<b>Zona</b>	<b>Tipo strada</b>
VIA	SONCINI E.	A5	E
PIAZZA	SORDELLO	A1-A2	E-F
VICOLO	SOTTORIVA	A2	F
VIA	SPAGNOLI G.B.	A2	F
VIA	SPALLANZANI L.	A5	E
VIA	SPERI T.	A3	F
VIA	SPILLER G.S.	A4	E
VICOLO	STABILI	A3	F
STRADA	STAZIONE FRASSINO	A4-A5	E
VIA	STOPPANI A.	A5	E
VICOLO	STORTA	A2	F
STRADELLO	STRADELLO CROCE	A4	F
VIA	STRATOS DEMETRIO	A4	E
PIAZZA	STRETTA	A2	F
VICOLO	STRETTO	A2	F
VIA	STRIGGIO A.	A4	E
VIA	SUPERTI FURGA G.	A5	E
VIA	SUSANI G.	A4-A5	E
VIA	SUZZARA	A4	E

VIA	SUZZARA VERDI PARIDE	A4	F
VIA	TALIERCIO G.	A5	F
VIA	TAMASSIA N.	A4	E
VIA	TASSO T.	A3	F
VIA	TASSONI D.	A2	F
VIALE	TE	A1-A2-A3	E-F
VIA	TEATRO VECCHIO	A2	F
VIA	TENCO LUIGI	A4	
VIA	TENENTI A.	A3	
VIA	TERRACINI U.	A4	E
VICOLO	TERZIARIO	A2	F
VIA	TEZZE	A3	F
VIA	TIGLIO	A5	E
VIA	TIONE	A3	E
VIA	TONELLI F.	A4	E
VIA	TORELLI P.	A4	E
VIALE	TOSCANA	A4	E
PIAZZALE	TRENTINO	A4	
VIA	TRENTO	A2	E
VIA	TRIESTE	A2-A3	E
STRADA	TRINCERONE	A4	F
CORSO	UMBERTO I	A2-A3	F
PIAZZALE	UMBRIA	A4	
VIA	VAINI F.	A5	D
VIA	VAL D'OSSOLA	A2-A4	E
VICOLO	VALDORO	A2	F
VIA	VALEGGIO	A5	E
VIA	VALENTI T.	A4	E
VIA	VALLE D'AOSTA	A4	E
VIA	VALSESIA	A3	F
VICOLO	VARRONE	A2	F
VIALE	VASCHI L.	A4	E
VIALE	VENETO	A4	E
VIA	VERDI G.	A2	F
VIA	VERONA	A2-A4	C-E
VIA	VERRI P.	A5	
<b>Prefisso</b>	<b>Nome strada</b>	<b>Zona</b>	<b>Tipo strada</b>
VIALE	VESCI G.	A4	E
VIA	VESPUCCI A.	A5	E
VIA	VIADANA	A4	E
VIA	VIANI A.M.	A3	F
VIA	VILLAFRANCA	A4-A5	E
STRADA	VILLANOVA DE BELLIS	A4	E
PIAZZA	VIRGILIANA	A1-A2	E-F
STRADA	VIRGILIANA	A4	E
VIA	VIRGILIO	A2	F
VIA	VISI G.B.	A4	E
PIAZZA	VITERBI A.	A2	F
PIAZZALE	VITTIME DEI LAGER NAZISTI	A1	
VIA	VITTORINI E.	A4	E
VIA	VITTORINO DA FELTRE	A3	F
CORSO	VITTORIO EMANUELE	A3	E
PIAZZALE	VITTORIO VENETO	A3	E
	VIVANTI GIULIO	A4	F
VIA	VIVENZA F.	A4-A5	E
VIA	VOLTA L.C.	A4	E
VOLTA	VOLTE DEL PODESTA'	A2	
VICOLO	VOLTINO	A2	F

*Piano della Pubblicità*

VIA	WHITE J.	A4	E
VIA	XX SETTEMBRE	A2-A3	F
LARGO	XXIV MAGGIO	A3	E
VIA	XXV APRILE	A2	F
VIA	ZACCAGNINI B.	A4	E
VIA	ZAMBELLI G.	A2	F
VIA	ZANARDI P.	A4	E-F
VIA	ZANDONAI R.	A4	
VIA	ZANELLINI R.	A5	E
PIAZZA	ZANIBONI T.	A4	
VICOLO	ZAPPETTO	A2	F